



**COMUNE DI USINI**

**Provincia di Sassari**

VIA Risorgimento, 70 – 07049 – USINI-tel. 079/3817000-05 -06-07-224e. mail [socio-culturali@comune.usini.ss.it](mailto:socio-culturali@comune.usini.ss.it)- pec. [servizisociali@pec.comune.usini.ss.it](mailto:servizisociali@pec.comune.usini.ss.it)

**SERVIZIO SOCIO CULTURALE**



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "LUDOTECA COMUNALE, LUDOTECA ESTIVA E SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA"**

**Approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 288 del 12.09.2022**

# **INDICE**

- ART. 1 Oggetto dell'appalto**
- ART. 2 Destinatari**
- ART. 3 Finalità e Caratteristiche del servizio**
- ART. 4 Durata**
- ART. 5 Scelta del contraente**
- ART. 6 Modalità di espletamento del servizio**
- ART. 7 Personale**
- ART. 8 Articolazione del monte ore assegnato**
- ART. 9 Importo a base di gara**
- ART. 10 Valore dell'appalto**
- ART. 11 Modalità di esecuzione del servizio**
- ART. 12 Organizzazione del servizio**
- ART. 13 Rapporti con gli uffici comunali**
- ART. 14 Relazione e documentazione attività svolta**
- ART. 15 Rapporto personale/bambini**
- ART. 16 Volontari**
- ART. 17 Oneri a carico dell'appaltatore**
- ART. 18 Oneri a carico della ditta**
- ART. 19 Doveri del personale**
- ART. 20 Clausola sociale**
- ART. 21 Adempimenti per la sicurezza**
- ART. 22 Corrispettivo e modalità di erogazione**
- ART. 23 Controlli**
- ART. 24 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore**
- ART. 25 Garanzia**
- ART. 26 Presupposti generali per l'esecuzione del contratto: esecuzione anticipata del contratto e modifiche in corso di efficacia**
- ART. 27 Revisioni dei prezzi**
- ART. 28 Patto di integrità**
- ART. 29 Responsabilità**
- ART. 30 Assicurazione**
- Art. 31 Inadempimenti, Penalità, Cause Di Risoluzione, Diritto Di Recesso**
- ART. 32 Danni**
- ART. 33 Controlli e verifiche**
- ART. 34 Divieto di cessazione e di subappalto**
- ART. 35 Spese contrattuali**
- ART. 36 Domicilio dell'affidatario**
- ART. 37 Tracciabilità dei flussi finanziari**
- ART. 38 Trattamento dei dati personali**
- ART. 39 Riparto giurisdizionale in caso di contenzioso**
- ART. 40 Disposizioni di rinvio**
- ART. 41 Varie**

## **ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di “**Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva e il Servizio di accoglienza pre e post scolastica**” (di seguito servizio di accoglienza),

## **ART.2 DESTINATARI**

- ✓ Utenti residenti nei territori urbani ed *extraurbani* del Comune di Usini, con le caratteristiche sotto elencate:
  - ✓ Minori di età compresa tra i tre e i dodici anni;
- Si deroga sull'età dei minori nei casi sotto menzionati, segnalati esplicitamente dall'ufficio servizi sociali dell'Ente:
- ✓ minori con evidenti disagi;
  - ✓ minori portatori di *handicap* psico-fisico;
  - ✓ minori le cui famiglie si trovano in difficoltà temporanea a esercitare la funzione educativa genitoriale e/o segnalati dalle autorità territoriali competenti (es. Tribunale per i Minorenni);
  - ✓ minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali, che comportano emarginazione e disadattamento;
  - ✓ minori che vivono in famiglie in cui sia presente, a livello familiare, disagio fisico, psichico o psico-fisico grave o patologia psichiatrica;
  - ✓ minori che vivono in famiglie con grave conflittualità genitoriale e contenziosi concernenti l'affidamento dei figli in regime di separazione o divorzio;
  - ✓ alunni/e della scuola dell'infanzia e primaria dell'istituto comprensivo di Usini i cui genitori, per motivi di lavoro manifestino l'esigenza di dover lasciare i propri figli in orario pre e post scolastico.

### **Quadro normativo di riferimento:**

*L:R. n. 23/2005 . D.lgs. n. 50/2016 e s. m.i – D. L. 76/2000*

## **ART. 3 FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

**1) La ludoteca comunale** è un servizio di interesse pubblico che si configura come luogo intenzionalmente dedicato al gioco e alla promozione della cultura ludica, pertanto è rivolta a tutti i bambini di età compresa dai 3 ed i 13 anni e alle loro famiglie. Il servizio è aperto anche ai bambini di età inferiore ai tre anni, che ne usufruiscono occasionalmente, accompagnati dai genitori o da un altro adulto.

Il servizio Ludoteca è finalizzato a diffondere e rendere effettiva una nuova cultura dell'infanzia in relazione alle mutate condizioni della società, mediante interventi di socializzazione, aggregazione e momenti di formazione.

Il servizio ha la finalità di favorire la socializzazione, il gioco collettivo e la sperimentazione di un contesto volto alla promozione del benessere e di una sana crescita personale.

Il servizio ha, quindi, una forte valenza sul piano della prevenzione sociale in quanto attua interventi di continuità educativa per il tempo libero, rivolti all'infanzia e alla preadolescenza, che si concretizzano nella realizzazione di progetti ed attività finalizzati a promuovere una socializzazione positiva, favorendo l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la definizione della propria individualità personale e sociale, la creatività e la partecipazione dei minori alla decisione e alla progettualità.

Il Servizio Ludoteca ha lo scopo principale di offrire ai minori e alle loro famiglie un luogo di incontro stimolante ed accogliente dove poter trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche

libere e strutturate, quali:

- attività ludiche e sportive in genere;
- gioco spontaneo e giochi di società;
- musica, proiezione film e documentari;
- attività laboratoriali come strumento per stimolare la capacità espressiva del bambino;
- organizzazione di feste e momenti ricreativi.

L'organizzazione deve rispettare i seguenti standard minimi:

- l'orario di servizio della ludoteca dovrà garantire un'apertura non inferiore a 5 pomeriggi la settimana per 3 ore al giorno;
- il servizio dovrà funzionare tutto l'anno, con la sola interruzione del periodo estivo, nella quale verrà attivata la ludoteca estiva;
- il calendario potrà prevedere interruzioni del servizio in occasione delle festività natalizie e pasquali;
- il soggetto partecipante può prevedere, comunque, un calendario più ampio con interventi diversificati.

**2) Il servizio di Ludoteca estiva** ha l'obiettivo di offrire ai bambini e alle loro famiglie attività estive diversificate e flessibili, nel periodo di chiusura delle scuole, da svolgersi in sedi decentrate nel territorio comunale e in località esterne, da gestirsi anche con il concorso delle associazioni cittadine.

**3) Il servizio di accoglienza** ha come finalità il sostegno ai genitori che, per motivi di lavoro devono lasciare i figli a scuola prima e dopo l'inizio delle attività didattiche.

Il servizio risponde alla finalità di consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro o esigenze particolari risultano poco compatibili con l'orario di chiusura delle attività scolastiche statali, di affidare il minore a un servizio di assistenza, custodia e ricreazione all'interno della scuola, curato da personale a ciò dedicato.

Consiste nell'organizzazione e gestione da parte dell'affidataria, presso i plessi scolastici individuati, prima e dopo l'orario scolastico, con propria organizzazione, tramite personale e materiale idoneo, della custodia e assistenza agli alunni, anche mediante specifiche attività occupazionali-ricreative, in attesa dell'ingresso all'inizio delle lezioni e successivamente nell'attività di post orario, gestendo l'uscita differenziata dei bambini.

I locali utilizzati per lo svolgimento del servizio di prolungamento scolastico sono individuati presso le rispettive scuole, di comune accordo con l'Autorità Scolastica.

Il personale, durante il funzionamento del servizio di prolungamento, se necessario, si farà cura di sorvegliare gli accessi, per consentire esclusivamente l'entrata dei bambini iscritti e dei loro accompagnatori.

L'erogazione del servizio avverrà secondo il calendario scolastico regionale. Saranno quindi esclusi dall'ambito temporale tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche).

#### **ART.4 DURATA**

L'appalto avrà durata dal 01.11.2022 al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016 per un ulteriore anno, qualora la valutazione dei risultati del Contratto sia soddisfacente, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo e le compatibilità di bilancio.

#### **ART. 5 SCELTA DEL CONTRAENTE**

L'affidamento del servizio di Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva e accoglienza pre e post-scolastica è disposto ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1, comma 2 lett b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii e degli artt. 36 , comma 2, art. 35 comma 1 lett d) e 63 comma 6 del

D.Lgs 50/2016) e s. m.i, Procedura negoziata mediante RDO con ricorso al mercato elettronico della Regione Sardegna “*Sardegna Cat*”, e previo RTI sul medesimo mercato elettronico e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art 95, comma 3, lett. a), del D.lgs. 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali descritti nel presente Capitolato.

## **ART. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

**5.1- Il servizio di Ludoteca**, da svolgersi prevalentemente in orario pomeridiano, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione Comunale, (periodi di vacanza a scuola), si articolerà in una serie di interventi a favore dei minori di età compresa fra i tre e i dodici anni:

1. assistenza diretta alle attività di gioco;
2. illustrazione dei giochi e dei giocattoli e coinvolgimento dei destinatari del servizio nelle attività di gioco libero e strutturato;
3. sostegno e promozione delle attività ludiche di gruppo;
4. attività di animazione in particolari periodi dell’anno (natale, carnevale ecc.);
5. promozione di attività all’aperto e giochi di strada;
6. attività di sostegno e sviluppo dei legami intergenerazionali e della cultura ludica locale;
7. promozione di attività di educazione ambientale anche in collaborazione con il comune e la scuola;
8. attività di educazione all’immagine;
9. attività di laboratorio da attuarsi a seconda delle attitudini dimostrate dall’utenza;
10. attività di gemellaggio con altre ludoteche dei paesi limitrofi;
11. attività mirate a favore dei diversamente abili al fine di favorire la socializzazione e l’integrazione con i pari.

Tutte gli interventi dovranno essere programmati con il servizio sociale comunale, con cadenza trimestrale.

Gli obiettivi raggiunti verranno sottoposti a verifica periodica per valutarne l’efficienza e l’efficacia.

**5.2- Ludoteca estiva** Nel periodo estivo il servizio si svolgerà in orario antimeridiano con attività all’aperto da espletarsi nel seguente modo:

A partire, presumibilmente dal 19 giugno e fino al 13 agosto (dal 14 agosto al 3 settembre la ludoteca rimarrà chiusa), le attività di ludoteca dovranno svolgersi all’aperto, presso il parco del Lavatoio che sarà allestito con n. 2 piscine fuori terra installate in uno spazio pianeggiante dotato di manto erboso al fine di consentire ai minori utenti del servizio, di svolgere attività natatoria ed effettuare dei giochi con l’acqua utili per la psicomotricità.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un bagnino.

**5.3 - Il servizio di accoglienza**: si articolerà su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, su orari variabili a seconda di quelli istituiti come inizio e fine dell’attività scolastica e dovrà svolgersi:

- **nel periodo scolastico** presso un’aula ubicata all’interno dell’edificio della scuola primaria, via Paganini, riguarderà attività di intrattenimento e custodia dei bambini nel lasso di tempo pre-scolastico e post scolastico.

(L’Amministrazione Comunale si riserva di non attivare il servizio con meno di 20 iscritti).

*I genitori consegneranno al personale incaricato i propri figli alle ore 7,30, un’ora prima dell’inizio dell’attività didattica, alle 8,30 i bambini dovranno essere accompagnati nelle rispettive classi.*

*Al termine delle lezioni, ore 13,30 gli insegnanti consegneranno i bambini al personale del servizio, che dovrà custodirlo fino all’arrivo dei genitori alle ore 14,30.*

**Nel caso di un genitore ritardatario, è fatto obbligo del personale trattenerli nella struttura, oltre l’orario di chiusura e comunque fino all’arrivo del genitore stesso.**

***I bambini dovranno essere consegnati, esclusivamente ai genitori o a loro delegati.***

## ART. 7 PERSONALE

L'Affidatario dovrà disporre di un organico idoneo a garantire un ottimale espletamento del servizio in conformità agli standard gestionali stabiliti dalle normative vigenti.

Le prestazioni di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale dovranno essere espletate:

Per il servizio di Ludoteca Comunale e Ludoteca estiva da:

**Per il servizio di Ludoteca da n° 2 Ludotecari** in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e specifica qualifica professionale conseguita mediante frequenza di corso riconosciuto dallo Stato e dalla Regione e di esperienza almeno triennale nella gestione specifica dei servizi ludotecari.

**Per le attività di Ludoteca estiva, da n. 2 Ludotecari e n.1 bagnino** in possesso di regolare brevetto rilasciato da organismi autorizzati e comprovata esperienza presso servizi oggetto dell'appalto o similari (es. parchi acquatici, assistenza in piscina), a cui è assegnato il compito di vigilare e assistere i bambini durante le attività in acqua e la pulizia e disinfezione giornaliera della piscina.

Sarà a carico del Comune la fornitura di tutti i prodotti necessari alla pulizia e disinfezione delle piscine.

**Per il servizio di accoglienza da:**

**n° 1 Ludotecario** in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e specifica qualifica professionale conseguita mediante frequenza di corso riconosciuto dallo Stato e dalla Regione e di esperienza almeno triennale nella gestione specifica dei servizi ludotecari

L'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare, per l'espletamento del servizio personale in possesso dei requisiti di cui sopra.

L'affidatario del servizio è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato.

L'affidatario dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare assente dal servizio per qualsiasi motivo, e comunicare la sostituzione all'ufficio servizi sociali.

Dovrà garantire, inoltre, la sostituzione del personale che, a giudizio concorde delle parti, o nei casi più gravi accertati dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere la sostituzione degli stessi, che dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta, con personale avente la stessa qualifica. Ciò non comporterà, in nessun caso aumenti di spesa per il Comune di Usini.

## ART. 8

### ARTICOLAZIONE DEL MONTE ORARIO ASSEGNATO

**Il monte ore annuo assegnato a ciascuna figura professionale impiegata nel servizio sarà articolato come indicato nella tabella 1).**

Tabella 1)

Figura prof.nale	Monte ore annuo	Monte ore triennio
N° 2/3 Ludotecari di cui 1 al servizio di accoglienza	4825	1607
N. 1 Bagnino	180	540

Il monte ore assegnato per il servizio di accoglienza potrà, in caso di inutilizzo, essere impiegato per l'implementazione delle attività della Ludoteca soprattutto nei periodi dell'anno in cui si registra un maggiore afflusso di utenza (vacanze scolastiche e estate), sino al totale esaurimento dell'importo aggiudicato.

## ART.9 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo massimo presunto dell'appalto a base di gara è pari a:

IMPORTO A BASE D'ASTA € 112,391,86 iva esclusa					dal 01.11.2022	AL 31.12.2025
Periodo	Professionista	€/h	ore annuali	Importo netto	Iva al 5%	Totale iva inclusa
ANNO 2022	2 LUDOTECARIE	21,00 €	216,85	€ 4.553,86	€ 227,69	€ 4.781,55
TOTALE ANNO						
anno 2023	2 LUDOTECARIE	21,00 €	1547	€ 32.487,00	€ 1.624,35	€ 34.111,35
	BAGNINO	20,50 €	180	€ 3.690,00	€ 184,50	€ 3.874,50
TOTALE ANNO				€ 36.177,00	€ 1.808,85	€ 37.985,85
anno 2024	2 LUDOTECARIE	21,00 €	1547	€ 32.487,00	€ 1.624,35	€ 34.111,35
	BAGNINO	20,50 €	180	€ 3.690,00	€ 184,50	€ 3.874,50
TOTALE ANNO				€ 36.177,00	€ 1.808,85	€ 37.985,85
anno 2025	2 LUDOTECARIE	21,00 €	1514	€ 31.794,00	€ 1.589,70	€ 33.383,70
	BAGNINO	20,50 €	180	€ 3.690,00	184,50 €	€ 3.874,50
oneri della sicurezza						€ 738,96
TOTALE ANNO				€ 35.484,00	€ 1.774,20	€ 37.997,16
<b>VALORE COMPLESSIVO</b>				<b>112.391,86 €</b>	<b>5.619,59 €</b>	<b>118.750,41 €</b>

(oltre gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso per tutto il periodo dell'appalto così come da stima del DUVRI pari a € 738,96).

#### ART. 10 VALORE DELL' APPALTO:

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 176.825,41 da suddividersi secondo lo schema sotto riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO AL NETTO	IVA AL 5%	TOTALE
Ludoteca-ludoteca estiva servizio pre o post scolastica	112.391,86 €	5.619,59 €	€ 118.011,45
rinnovo art. 63 D.Lgs 50/2016 anno 2026			€ 38.000,00
proroga max 6 mesi art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016			€ 19.000,00
spese commissari esterni			€ 850,00
spese anac			€ 225,00
oneri per la sicurezza			€ 738,96
totale complessivo dell'appalto			<b>€ 176.825,41</b>

La stima complessiva del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comprensiva dell'opzione di eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga tecnica e degli oneri riflessi, ammonta pertanto ad € 177.778,06 IVA inclusa.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.LGS 50/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

per un periodo massimo di tre anni, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto oggetto del presente capitolato.

Si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di servizi complementari da attivarsi in caso di necessità imprevedibili, non compresi nell'appalto originario e nei limiti del cinquanta per cento del valore stesso.

L'importo complessivo stimato dei servizi successivi non è computato per la determinazione del valore globale del contratto, in quanto non rilevante ai fini delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Al termine del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di impossibilità risultante da eventi non imputabili all'Amministrazione stessa, di disporre una proroga tecnica con il termine massimo di 6 mesi necessari all'effettuazione di una nuova procedura di gara, al fine di assicurare i servizi nelle more del reperimento di un nuovo contraente, fatte salve successive disposizioni di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i servizi analoghi e complementari al medesimo prezzo offerto in sede di gara, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT eventualmente maturati al momento della richiesta di attivazione degli stessi.

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta da parte dell'Amministrazione.

Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 11**

### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni che il personale impegnato nella gestione del servizio oggetto del presente appalto sono specificate come segue:

**Il Ludotecario**, nell'ambito del servizio Ludoteca, principale in riferimento a tutti gli altri ricompresi:

- Osserva i comportamenti, le caratteristiche e i problemi degli utenti raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psicofisiche del singolo e della sua famiglia;
- Contribuisce alla programmazione e alla verifica dell'intervento, gestisce azioni mirate al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti favorendo livelli più avanzati di autonomia;
- Gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;
- Integra le funzioni genitoriali nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita dell'utente;
- Promuove e gestisce interventi a carattere ludico, ricreativo e di animazione laddove questi rappresentino il tramite per il pieno sviluppo delle capacità espressive degli utenti in difficoltà;
- Promuove e gestisce interventi di stimolo delle attività culturali, ricreative e formative e quant'altro utile ad accrescere le possibilità di conoscenza della realtà circostante e di fruizione delle risorse esistenti;
- Collabora con i servizi territoriali, scolastici e sanitari, giudiziari, della formazione professionale e del tempo libero per la realizzazione di interventi specifici attraverso strategie concordate e condivise;
- Cura la documentazione inerente il lavoro svolto.
- Nel periodo estivo gestisce le attività all'aperto accompagna i bambini presso il Parco del Lavatoio e assiste e coordina tutte le attività in acqua precedentemente programmate, al termine delle attività all'aperto riaccompagna i bambini in Ludoteca.

Nell'ambito del servizio di accoglienza accoglie e vigila sui bambini con la modalità di cui all'art.7, comma 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.



**Il Bagnino** è incaricato dell'assistenza e vigilanza ai bambini durante l'attività in acqua, pulizia e disinfezione giornaliera della piscina.  
La fornitura dei prodotti necessari alle operazioni di pulizia e disinfezione delle piscine è a cura dell'Amministrazione Comunale.

## **ART.12 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

La gestione delle attività oggetto del presente appalto deve essere programmata a cura dell'aggiudicataria e del servizio sociale.

Resta di esclusiva competenza comunale:

- 1) La determinazione degli indirizzi programmatici, delle finalità e dei contenuti del Servizio oggetto del presente appalto;
- 2) Gli orari di attuazione, le prestazioni da erogare, i criteri e le modalità per le ammissioni e dimissioni degli utenti;

La Ditta riceverà dal Servizio Sociale ogni informazione sui seguenti aspetti:

- 1) Programmi generali di intervento nel Servizio;
- 2) Variazioni di programma.

## **ART. 13**

### **RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI**

È escluso qualsiasi rapporto di prestazione diretta tra l'Amministrazione comunale e gli operatori dell'Impresa.

L'impresa svolge il servizio affidatole, in piena autonomia, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle direttive impartite dal Servizio sociale.

Per ogni questione attinente alla gestione del servizio, il referente per l'impresa viene individuato nel Responsabile del servizio Socio -Culturale del Comune.

Da parte sua, l'impresa è tenuta a nominare un Responsabile e a garantirne la reperibilità.

## **ART. 14 RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA**

L'aggiudicataria deve predisporre:

- Scheda mensile sull'attività svolta da ogni operatore con indicazione impegno orario giornaliero;
- Relazione trimestrale dettagliata (tempi, modalità, azioni, obiettivi raggiunti) sull'attività svolta dagli operatori;
- Programma trimestrale dettagliato delle attività da realizzare, allegato alla relazione sull'attività svoltane nei tre mesi precedenti;
- Incontri periodici con gli operatori referenti del Servizio Sociale Comunale.

## **ART. 15 RAPPORTO PERSONALE/BAMBINI**

Il rapporto numerico fra ludotecarie e bambini dovrà essere sufficiente a garantire l'opportuno controllo sull'incolumità degli utenti, la funzionalità dell'attività organizzata ed un buon rapporto nei momenti di consegna e ritiro dei minori affidati. Il rapporto ritenuto congruo è di 1/37 max per il pre-post accoglienza che si riduce a 1/30 in caso di presenza di alunni disabili ovvero in altri casi in cui si presentino speciali e motivate esigenze comprovate anche dall'autorità scolastica, e 1/25 per i bambini che per ludoteca, che si riduce a 1/20 in caso di presenza di alunni disabili ovvero in altri casi in cui si presentino speciali e motivate esigenze comprovate anche da certificazioni sanitarie.

L'amministrazione si riserva di affiancare al personale della ditta in servizi, studenti in tirocinio presso le Università, volontari del Servizio Civile Universale, volontari che seguono percorsi di inclusione attiva del lavoro.

## **ART. 16 VOLONTARI**

L'Aggiudicataria deve informare l'Amministrazione Comunale dell'eventuale utilizzo di personale volontario indicandone per iscritto:

- i criteri di copertura assicurativa;
- gli specifici diritti nell'ambito della programmazione degli interventi con il personale;
- l'aspetto dell'accesso ai documenti riservati.

Le prestazioni dei volontari devono essere complementari e non sostitutive, rispetto ai parametri d'impiego degli operatori professionali, e non comportano per l'Ente alcun costo aggiuntivo.

## **ART. 17 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

L'amministrazione comunale mantiene la titolarità dell'intervento, esercitando la sua funzione istituzionale di verifica e controllo, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, l'onere di:

- fornire la disponibilità d'idonei locali per la realizzazione del servizio;
- fornire la disponibilità del materiale già in suo possesso (arredi e beni, già acquistati dall'Ente, per l'intervento Ludoteca).
- provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

## **ART. 18 ONERI A CARICO DALLA DITTA**

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri concernenti:

- spese per la retribuzione del personale, comprensive degli oneri assistenziali e assicurativi;
- spese per la realizzazione degli interventi previsti dal servizio Ludoteca;
- spese per la realizzazione degli interventi di formazione del personale (compensi e rimborsi per docenti, materiale didattico, eventuali dispense);
- spese di gestione (*computer*, stampante, *fax*, fotocopiatore, materiale di consumo, ecc.);
- ogni altra spesa urgente non prevista nel presente capitolato, ma ritenuta necessaria per un miglior funzionamento del servizio, deve essere preventivamente concordata e/o autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso persone o cose, per danni eventualmente arrecati dai propri operatori in occasione e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto;
- qualora taluno degli operatori impegnati sia sostituito, definitivamente o temporaneamente, l'Appaltatore deve darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso di 15 giorni, impegnandosi a reintegrare il personale necessario al Servizio con altri soci e/o personale dipendente, regolarmente assunti e in possesso di professionalità equipollenti;

## **ART.19 DOVERI DEL PERSONALE**

L'operatore chiamato a svolgere il Servizio oggetto dell'appalto deve:

- Compilare e presentare mensilmente, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Usini, una scheda con l'indicazione delle ore effettuate;
- Riportare, in forma scritta, all'Ufficio sopraindicato, atteggiamenti e comportamenti che possono essere indicatori di difficoltà e di disagio dei minori;
- Comunicare tempestivamente eventuali assenze prolungate dell'utenza;
- Effettuare il Servizio nel pieno rispetto della personalità dell'utenza, mantenendo la riservatezza delle informazioni acquisite;

- Partecipare ad incontri periodici per la programmazione ed una costante verifica e valutazione dell'andamento del Servizio;
- Predisporre la relazione quadrimestrale sull'attività svolta al fine di dare una valutazione al Servizio in base alla frequenza dell'utenza, alle attività, all'interesse suscitato nel minore e, infine al grado di coinvolgimento e partecipazione attiva della famiglia;
- Presentare la relazione conclusiva di ciascuna annualità, concernente una valutazione complessiva sull'attività svolta, sui risultati attesi e conseguiti, nonché sulla specificazione degli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e di organizzazione;

La Ditta dovrà consegnare al Servizio Sociale tutta la documentazione tecnica predetta, nessuna esclusa, entro dieci i giorni successivi alle scadenze temporali previste per la loro predisposizione.

La Ditta si impegna a garantire, ai propri Operatori, la massima informazione circa le norme contenute nel presente Capitolato circa le modalità di svolgimento specifiche del Servizio nel quale verranno impegnati, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del Personale incaricato.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del Servizio nonché eventuali difficoltà di rapporti fra utente e Operatore.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inadeguato e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa

## **ART. 20 CLAUSOLA SOCIALE**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, è obbligato al rispetto della clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'aggiudicatario è tenuto pertanto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui al CCNL Cooperative Sociali sottoscritto **il 01.09.2020**.

In questa prospettiva, la Ditta si impegna ad assorbire e utilizzare prioritariamente, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative necessarie per l'esecuzione del servizio.

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con la ditta aggiudicataria subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L di categoria vigenti.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs 50/2016.

## **ART. 21 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

L'appaltatore esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si obbliga a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

E' rimesso all'Appaltatore l'onere di predisporre il Piano di sicurezza e ogni altro documento e adempimento mancante per assicurare l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalle vigenti norme in materia.

Per gli adempimenti di natura programmatica, gli oneri di attuazione della normativa in materia di sicurezza, la nomina del responsabile della sicurezza, l'appaltatore dovrà produrre un proprio

progetto.

L'impresa aggiudicataria in persona del proprio rappresentante legale mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione appaltante a qualunque titolo.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta gli oneri per la sicurezza quantificati in €. 738,96 dal D.U.V.R. I predisposto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

## **ART. 22**

### **CORRISPETTIVO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

Il Comune pagherà all'impresa affidataria il corrispettivo, che verrà determinato in sede contrattuale, al netto del ribasso praticato in sede di gara in base all'offerta presentata. Il corrispettivo verrà liquidato e pagato in base alle prestazioni effettivamente rese e documentate al servizio sociale comunale.

Sarà inoltre cura dell'affidatario compilare un prospetto riepilogativo per ogni utente delle ore effettivamente erogate e presentare la fattura entro il 20 del mese successivo a quello in cui si è svolto il servizio.

Ai pagamenti provvederà mensilmente, con apposito atto del Responsabile del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e previa istruttoria ed attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio, per tutte le prestazioni effettuate nel mese considerato.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui 'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore di presenza del personale dell'impresa presso l'utente, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie quali: tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, ecc.

La fattura dovrà essere emessa in f.to elettronico e dovrà contenere il codice univoco identificativo, il n. della determina di aggiudicazione e assunzione dell'impegno di spesa, il codice identificativo della gara (CIG) e il n. di impegno.

I dati verranno comunicati, all'aggiudicatario dalla S.A. con nota scritta.

## **ART.23**

### **CONTROLLI**

Il Comune espleta funzioni di indirizzo dell'attività oggetto dell'appalto e potrà espletare in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controlli in ordine alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni richieste alla Cooperativa Sociale, al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti della Cooperativa Sociale volti a verificare nel complesso il buon andamento del Servizio e la qualità e conformità delle prestazioni a quanto stabilito nel presente Capitolato, Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme.

## **ART. 24**

### **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali, di sicurezza, e di qualunque specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore.

L'appaltatore è altresì tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'espletamento dell'ordine e quindi, a tal fine, ad osservare ed applicare tutte le

norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

**L'appaltatore, ove l'Amministrazione lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte del Comune non esonera in alcun modo l'appaltatore stesso dalle sue responsabilità.**

*L'appaltatore deve rispettare gli obblighi relativi agli adempimenti contributivi, previdenziali e alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni previsti dalla normativa vigente in materia.*

*La regolarità contributiva deve essere mantenuta nel corso dell'appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'appaltatore.*

## **ART.25 GARANZIE:**

### **1) provvisoria**

- Si applica l'esenzione dalla garanzia provvisoria in quanto trattasi di procedura negoziata sottosoglia (art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020);

### **2) definitiva**

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, Garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, e l'aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'amministrazione ha pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle stesse. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione committente.

La garanzia *fideiussoria*, a scelta della ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio.

La cauzione garantisce per tutti gli obblighi assunti dall'Impresa Appaltatrice, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

## **ART. 26**

### **PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN CORSO DI EFFICACIA**

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art.32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta esecutiva:

a) per garantire l'avvio dei servizi scolastici e integrativi nei tempi stabiliti dai calendari scolastici regionali e comunali;

b) quando la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico di garanzia del diritto allo studio e integrazione sociale dei minori.

Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei casi di cui sopra l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Tenendo conto dell'effettiva necessità dei servizi e/o delle mutate condizioni organizzative, gestionali e finanziarie dell'Ente, l'Amministrazione si riserva di modificare le quantità dei servizi a misura durante il periodo di vigenza del contratto, fermo restando il limite massimo di importo previsto in gara, nonché le modalità e modelli organizzativi dei servizi a corpo maggiormente corrispondenti alle esigenze dei cittadini, fermo restando l'importo contrattuale.

L'Amministrazione inoltre può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) in conseguenza di significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda dei servizi cui l'Amministrazione Comunale intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità;

d) in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della normativa vigente ed applicabile agli enti locali. In tali casi l'Amministrazione interessata può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Ogni variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione interessata.

## **Art. 27**

### **REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi opererà a decorrere dal secondo anno, riconoscendo gli eventuali adeguamenti intervenuti successivamente all'aggiudicazione e non previsti in sede di offerta derivanti dal CCNL di settore.

Sulla parte dell'offerta economica, opererà l'adeguamento ISTAT dal secondo anno di durata dell'appalto, tenendo conto della rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato. La mancata rilevazione e pubblicazione degli stessi comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

## **ART.28**

### **PATTO DI INTEGRITA'**

La Ditta concorrente alla presente procedura deve obbligatoriamente, sottoscrivere il Patto di integrità, predisposto dalla S.A. e approvato con deliberazione della G.C. n. 70 del 07.08.2021 in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 190//2012 (c.d. Legge anticorruzione).

## **ART. 29**

### **RESPONSABILITA'**

La ditta affidataria risponderà direttamente dei danni causati a persone o cose prodotti nell'espletamento del servizio, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tal fine dovrà presentare una polizza a copertura dei rischi a favore degli operatori e degli utenti del servizio.

L'impresa appaltatrice ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile dei Servizi Sociali, ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio di Ludoteca, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che risulta inerente all'oggetto del Capitolato Speciale. In tale quadro l'impresa appaltatrice è tenuta a presentare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

## **ART. 30**

### **ASSICURAZIONE**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico dell'impresa che ne è la sola responsabile.

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare polizza assicurativa a favore degli utenti del servizio che copra infortuni di ogni genere sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

A copertura dei rischi del servizio l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa R.C. verso terzi, con un massimale di €. 1.000.000,00.

## **ART.31**

### **INADEMPIMENTI, PENALITA'. CAUSE DI RISOLUZIONE, DIRITTO DI RECESSO**

L'impresa è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio avrà il compito di emettere apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine.

Tale termine decorrerà dalla data di notifica della diffida.

Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione delle penalità stabilite, il Responsabile del Servizio ordinerà all'impresa l'immediata sospensione del servizio, facendo, comunque, salva l'automatica risoluzione di diritto della convenzione nei seguenti casi:

a] per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio;  
b] per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, o per fatti assolutamente non imputabili all'impresa.

In caso di sospensione del servizio causato da inadempimenti dell'impresa il Comune si rivarrà sulla cauzione, o sui corrispettivi dovuti fatti salvi i maggiori danni. Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui ai precedenti punti, sono stabilite le seguenti penalità:

a) mancata sostituzione di un operatore in caso di assenza, € 50,00;

b) in caso di mancata apertura della Ludoteca per 1 giorno verrà applicata, una penale di €. 50,00, fino ad un massimo di € 500,00. Il ripetersi della situazione per oltre dieci giorni in un anno costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

c) qualora la mancata sostituzione di un operatore salvo e fermo restando quanto stabilito alla precedente lett. a) sia tale da determinare la sostanziale inattività del servizio presso gli utenti nell'arco di una giornata lavorativa, € 200,00;

d) mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Responsabile del Servizio Sociale, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate, € 500,00 per ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto;

e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, di € 50,00 a € 250,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, rimanendo comunque la facoltà di richiesta della sostituzione del responsabile per eventi ripetutisi per più di tre volte.

Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno arrecato al Comune richiedente a cause dello inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante PEC. Decorso inutilmente tale termine il Comune, si rivarrà sulla cauzione e sui corrispettivi dovuti a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Impresa a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa.

## **ART. 32**

### **DANNI**

La ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili e immobili, nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale.

Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a spese della ditta trattenendo l'importo sulla prima scadenza o, in mancanza sulla cauzione.

## **ART. 33**

### **CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Il controllo sull'esecuzione dell'appalto è affidato al RUP del Comune. In particolare il RUP provvede:

- alla tenuta della contabilità del contratto, alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono disposti nel termine indicato nel presente capitolato, previo accertamento da parte del RUP;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;



- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 ed altresì tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati e in particolare attività di controllo indirizzate a valutare:

- la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da parte dell'appaltatore;
- ad autorizzare l'appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione.

L'Amministrazione Comunale tramite il competente RUP proprio delegato ha accesso al servizio in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato. Il controllo è inerente alla supervisione del servizio e consiste nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento dei bambini iscritti ai servizi e dei loro genitori. Tale verifica può riguardare specificamente l'idoneità, l'adeguatezza e la condotta del personale impiegato dalla Ditta Aggiudicataria. Resta fermo quanto previsto in merito alla sostituzione del personale. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del tipo di servizio previsto dal progetto presentato in sede di gara. In caso di ingiustificata realizzazione di un programma di attività diverso, per contenuti educativi e varietà delle proposte, rispetto al progetto offerto in sede di gara, l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere il rispetto degli accordi contrattuali e lo svolgimento di tutte le concordate attività, salva l'adozione di idonee misure volte a tutelare l'efficienza-qualità del servizio e gli interessi dell'Amministrazione stessa. L'aggiudicataria sarà tenuta a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo. Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, L'Amministrazione Comunale potrà convocare il Responsabile della Ditta Aggiudicataria presso la sede del settore comunale competente.

#### **ART. 34**

##### **DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena della risoluzione del contratto stesso e dell'incameramento della cauzione; è altresì vietato il subappalto.

#### **ART. 35**

##### **SPESE CONTRATTUALI**

La stipula del contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

#### **ART. 36**

##### **DOMICLIO DELL'AFFIDATARIO**

La ditta affidataria dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che il Comune potrà indirizzargli per tutta la durata del contratto avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere;

La ditta aggiudicataria che non ha sede nel Comune di Usini dovrà eleggere domicilio legale in Usini. Nel caso di cui al precedente comma, oltre al domicilio legale verrà effettuata comunicazione amministrativa alla sede della Ditta.

#### **ART.37**

##### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136 del 13/08/2010 si obbliga a comunicare al Comune gli estremi del suo conto corrente dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso.

#### **ART. 38**

##### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Appaltatore s'impegna a osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione, le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi del RGPD 2016/679. L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione d'idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'impresa assegnataria si impegna a non utilizzare, in alcun caso, le notizie e informazioni in possesso dei suoi operatori, raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.

Titolare del trattamento è il Comune di Usini, mentre il Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e sensibili è la ditta affidataria, al cui interno la stessa individua un responsabile della *privacy*, il cui nominativo deve essere fornito a richiesta dell'ente.

Il Responsabile del Servizio, con l'incarico di "Titolare del trattamento" dei dati personali, affida al Rappresentante Legale dell'Aggiudicataria la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all'attività oggetto dell'appalto. L'Aggiudicataria assume pertanto i seguenti impegni:

- Garantire l'applicazione di tutte le misure di sicurezza, riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili;
- Redigere l'elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- Attuare tutte le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati;
- Restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell'appalto, tutte le informazioni contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi forma.
- In tutte le fasi del progetto, sia *in itinere*, sia in fase conclusiva degli interventi, è riservata una particolare attenzione al gradimento del servizio erogato, attraverso la consultazione dell'utenza interessata rispetto alla qualità degli interventi.

La ditta provvederà direttamente alla raccolta, con apposita modulistica, delle autorizzazioni alle riprese fotografiche, filmati, audio, sottoscritte dai genitori per l'utilizzo delle immagini dei propri figli che dovranno essere unicamente finalizzate alla conservazione presso le famiglie o alla realizzazione di spettacoli ed attività didattiche e alla promozione delle attività della ludoteca.

In nessun caso è autorizzata la divulgazione di dette immagini, a meno che la stessa, unicamente per i propri figli e al di fuori dall'ambito ludoteca, venga effettuata direttamente ed autonomamente dalla famiglia stessa.

#### **ART. 39**

##### **RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN CASO DI CONTENZIOSO**

Spetta al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna la soluzione delle controversie inerenti a tutti gli atti della procedura di gara, alla stipulazione e approvazione del contratto.

La definizione delle controversie afferenti alla fase successiva alla stipulazione del contratto rientrano nella competenza del giudice ordinario competente sarà quindi l'autorità ordinaria del foro di Sassari

#### **ART. 40**

##### **DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del Bando di gara e relativi allegati, alla L.R. n. 8/2018, al D.Lgs. n. 50/2016, al D.L. 76/2020 alla Legge n. 248/06, al D. Lgs. n. 81/2009 e comunque a disposto dalle norme vigenti in materia.

#### **Art. 41**

##### **VARIE**

L'ente notificherà alla ditta appaltatrice, l'avvenuta aggiudicazione del servizio di cui trattasi

chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto.  
Nella data che verrà fissata dall'Amministrazione si provvederà alla stipula del contratto di appalto.  
Il presente capitolato costituirà parte integrante del contratto.  
Il presente capitolato d'oneri è costituito da n.41 articoli e n. 19 pagine.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri la planimetria dei locali ludoteca.

USINI 12.09.2022

**Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale**  
F.to Dott.ssa Francesca Contini